

Tutela delle emigranti

Diritto di soggiorno in caso di separazione/divorzio

Le donne straniere che sono giunte nel Liechtenstein attraverso il *ricongiungimento familiare* non godono di un *diritto di soggiorno autonomo*. Il loro diritto di soggiorno è vincolato al permesso del coniuge ed è orientato ad esso.

Separazione/divorzio prima del termine di 5 anni

In caso di separazione (di fatto) o divorzio, le cittadine straniere rischiano di perdere il permesso di soggiorno.

Se si separa o divorzia una *cittadina di Stati terzi* (non appartenenti a UE/SEE) prima del termine di 5 anni, laddove *anche* il coniuge sia *cittadino di uno Stato terzo*, le viene revocato il permesso di soggiorno rispettivamente ne viene rifiutata la proroga (Legge sugli stranieri [Ausländergesetz], Gazz. uff. 2008 n. 311).

Se il *coniuge* è un *cittadino dello SEE oppure svizzero*, la donna mantiene il permesso di soggiorno qualora adempia determinate premesse indicate dalla Legge sulla libera circolazione delle persone [Personenfreizügigkeitsverordnung/PFZG]¹ (cfr. art. 47 cpv. 3 PFZG, Gazz. uff. 2009 n. 348).

Se si separa o divorzia una *cittadina UE/SEE* prima del termine di 5 anni, laddove il coniuge sia *cittadino di uno Stato terzo*, le viene revocato il permesso di soggiorno rispettivamente ne viene rifiutata la proroga (Legge sugli stranieri).

Se il *coniuge* è un *cittadino SEE o svizzero*, la donna mantiene il permesso di soggiorno qualora adempia determinate premesse² (cfr. art. 46 cpv. 1 Legge sulla libera circolazione delle persone).

Il testo delle leggi citate si può evincere dal sito www.gesetze.li.

In tutti i casi, la possibilità di prorogare il diritto di soggiorno viene verificata nel corso di un'audizione condotta dall'Ufficio stranieri e passaporti [Ausländer- und Passamt].

¹ Principalmente si tratta di: attestazione di un contratto di lavoro della durata superiore a un anno o di durata illimitata in territorio nazionale, con un grado di occupazione minimo dell'80%; in caso di inattività lavorativa, la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti in modo tale da non necessitare degli aiuti sociali; matrimonio durato almeno 3 anni (di cui almeno un anno nel Liechtenstein); potestà genitoriale sui figli; stipula di un accordo di integrazione.

² Principalmente si tratta di: attestazione di un contratto di lavoro della durata superiore a un anno o di durata illimitata in territorio nazionale, con un grado di occupazione minimo dell'80%; in caso di inattività lavorativa, la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti in modo tale da non necessitare degli aiuti sociali.

Separazione/divorzio dopo il termine di 5 anni

Se il matrimonio è durato più di 5 anni, ad una *cittadina di Stati terzi* il cui *coniuge è anch'egli cittadino di uno Stato terzo* viene prorogato il permesso di soggiorno qualora si riscontri una sua «integrazione positiva». Spetta alle autorità competenti in materia di stranieri decidere se sussiste un'integrazione positiva.

Se il *coniuge è cittadino SEE oppure svizzero*, il permesso di soggiorno viene di norma prorogato.

Ad una *cittadina svizzera e UE/SEE*, il cui *coniuge* sia un *cittadino di uno Stato terzo*, viene prorogato il permesso di soggiorno al termine dei 5 anni qualora si riscontri una sua «integrazione positiva». Spetta alle autorità competenti in materia di stranieri decidere se sussiste un'integrazione positiva.

Se *anche il coniuge è cittadino SEE oppure svizzero*, il permesso di soggiorno viene di norma prorogato.

In caso sia ammissibile la proroga del diritto di soggiorno nel Liechtenstein, le emigranti ottengono un diritto di soggiorno autonomo e possono – a seconda del diritto applicabile – fare richiesta di stabilimento (cittadine svizzere o di Stati terzi) o di soggiorno permanente (cittadine UE/SEE) (Vedi Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, Gazz. uff. 2009 n. 350).

Eccezioni stabilite dal diritto in materia di stranieri

Il diritto in materia di stranieri, in particolare l'art. 39 della Legge sugli stranieri, prevede eccezioni dalla revoca del permesso di soggiorno in caso di scioglimento del matrimonio *prima del termine di 5 anni*. La moglie può fare richiesta di un *diritto di soggiorno autonomo se*

- sussiste un rapporto vitale e intatto con i figli comuni e il *benessere dei figli minori* sarebbe messo *notevolmente a repentaglio* dalla revoca del permesso;
- la moglie è *vittima comprovata di violenza coniugale*, in seguito alla quale non era più tollerabile la prosecuzione del matrimonio.

Tali disposizioni valgono sia per le *emigranti di Stati terzi che per le emigranti degli Stati UE/SEE e della Svizzera, qualora il coniuge sia cittadino di uno Stato terzo*.

Comprova della violenza coniugale

È possibile comprovare la violenza coniugale in particolare attraverso:

- certificati medici
- rapporti della polizia
- affermazioni testimoniali oppure
- condanne penali corrispondenti

Decisione ardua per le emigranti

Le emigranti che subiscono violenza dal coniuge e desiderano pertanto separarsi da questi si trovano spesso confrontate con una decisione ardua: per molte di loro, il ritorno in patria non rappresenta un'alternativa valida e ciò è dovuto ai più diversi motivi. Se la donna intende porre fine al matrimonio con il marito violento, rischia in certe circostanze di perdere il permesso di soggiorno se è giunta nel Liechtenstein in seguito al ricongiungimento familiare e se il matrimonio è durato meno di 5 anni. Questo stato di incertezza riguardo al diritto di soggiorno grava sulle donne vittime di violenza, che si trovano in una situazione comunque già difficile: da un lato, infatti, la donna continua spesso a tollerare una condizione di vita umiliante e, dall'altro, il coniuge violento ha spazio per esercitare pressione.

Tutela dalla violenza domestica

Consulenza e sostegno da parte di **infra, Frauenhaus e Opferhilfestelle**

Il centro di informazione e contatto per le donne **infra** fornisce consulenza e informazioni alle donne su diversi temi, come ad esempio diritto matrimoniale, problemi di coppia, separazione e divorzio, molestie sessuali, stalking, violenza domestica, emigrazione ecc. Vengono svolte regolarmente **consulenze giuridiche** gratuite per le donne. In caso di necessità, si organizzano colloqui di consulenza con servizio di traduzione.

Il **Frauenhaus Liechtenstein** fornisce **tutela e aiuto** alle **donne**, che sono vittima di violenza fisica, psichica o sessuale, **e ai loro figli**. Questo centro offre 24 ore su 24 accogliimento e alloggio oltre che consulenza telefonica e sostegno alle donne che ne hanno bisogno.

La **Opferhilfestelle** è a disposizione delle vittime di reati e dei loro familiari. Offre alle persone che hanno subito una violazione dell'integrità fisica, psichica o sessuale consulenza e aiuto gratuiti in questioni di natura psicologica, medica, giuridica e assicurativa. Inoltre eroga aiuti finanziari nel contesto della Legge sull'aiuto alle vittime [Opferhilfegesetz].

Le donne che hanno subito violenza possono rivolgersi anche all'**Ufficio per i servizi sociali** [Amt für Soziale Dienste].

Diritto in materia di tutela contro la violenza

La responsabilità della violenza ricade sempre sulla persona che la esercita. Le vittime di violenza hanno il diritto di ricevere tutela e aiuto. In tal senso provvede il diritto in materia di tutela contro la violenza.

In una situazione in cui sussiste il rischio di un **grave pericolo**, rivolgetevi immediatamente alla **Polizia di Stato, numero telefonico di emergenza 117**. Essa è tenuta a intervenire immediatamente.

Diritto di allontanamento e divieto di accesso

La Polizia può allontanare immediatamente dall'appartamento o dalla casa e dalle immediate vicinanze una persona che sia fonte di pericolo per un'altra persona, vietandole di accedere a quest'area. La vittima e i figli hanno il diritto di rimanere nel loro ambiente domestico. Il divieto di accesso può essere comminato *anche* quando la vittima, *dopo avere subito maltrattamenti, si rivolge alla Polizia* temendo ulteriore violenza.

Il divieto di accesso vige per **10 giorni**, laddove la Polizia provvede a verificarne l'ottemperamento nelle prime 72 ore. Il divieto di accesso perdura per 20 giorni qualora la vittima presenti immediata istanza presso il tribunale del Landgericht di un provvedimento temporaneo.

Tutela prolungata attraverso un provvedimento temporaneo

Qualora *non sia tollerabile la convivenza con la persona che esercita violenza*, in seguito a maltrattamenti fisici, minacce o violenza psichica, la vittima e i suoi familiari possono presentare **entro 10 giorni** presso il Landgericht istanza di un provvedimento temporaneo di allontanamento della persona. Occorre indicare con precisione i luoghi a cui la persona che ha esercitato violenza non può accedere.

Un provvedimento temporaneo può essere emanato anche senza precedente intervento della Polizia e vale inizialmente **per 3 mesi**. Per la presentazione dell'istanza, le donne possono rivolgersi all'Ufficio per i servizi sociali, alla Opferhilfestelle o al Frauenhaus.

Per informazioni più precise, consultare l'opuscolo (per ora, solo in lingua tedesca) «Gewaltschutzrecht, Das neue Recht zum Schutz vor Gewalt in der konkreten Umsetzung», edito dalla Stabsstelle für Chancengleichheit [Unità per le pari opportunità] in cooperazione con l'Amt für Soziale Dienste e la Opferhilfestelle.

Come procedere?

Se desiderate porre fine al matrimonio in seguito a violenza esercitata dal coniuge, programmate con precisione questo passo e cercate una consulenza preliminare.

- Parlate della situazione con il vostro medico, il vostro terapeuta o con uno degli enti di consulenza indicati.
- In caso di pericolo grave rivolgetevi alla Polizia (numero telefonico di emergenza 117) ed ottenete l'imposizione di un divieto di accesso o, in caso di pericolo perdurante, un provvedimento temporaneo.
- Se siete costrette ad o volete abbandonare la casa coniugale in seguito a violenza, il Frauenhaus vi offre un sostegno (Tel 380 02 03).
- Avvaletevi della consulenza e dell'appoggio degli enti indicati.

Quali enti forniscono aiuto?

Infra

Informations- und Kontaktstelle für Frauen
[Centro di informazione e contatto per le donne]
Landstrasse 92
9494 Schaan
Tel 232 08 80
www.infra.li

Frauenhaus Liechtenstein

[Casa delle donne del Liechtenstein]
Tel 380 02 03
Raggiungibile 24 ore su 24
www.frauenhaus.li

Opferhilfestelle

[Ente di aiuto per le vittime]
Postgebäude, Landstrasse 190
9495 Triesen
Tel 236 76 96
www.ohs.llv.li

Amt für Soziale Dienste

[Ufficio dei servizi sociali]
Postplatz 2
9494 Schaan
Tel 236 72 72

Avvocati

www.lirak.li

Testi normativi

www.gesetze.li

Polizia di Stato

Numero telefonico di emergenza 117

Informazioni redazionali:

Tutela delle emigranti

Edito da:

infra (Informations- und Kontaktstelle für Frauen)

Realizzazione: Sabine Bockmühl, Triesen

Traduzione: Interlingua Anstalt

© infra seconda edizione, giugno 2010